

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — France Télévisions SA / Playmédia, Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)**

(Causa C-298/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/22/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico — Impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet — Obblighi di trasmissione)*

(2019/C 65/07)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: France Télévisions SA

Convenuti: Playmédia, Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

Con l'intervento di: Ministre de la Culture et de la Communication

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev'essere interpretato nel senso che un'impresa che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet non deve, per ciò solo, essere considerata un'impresa che fornisce una rete di comunicazione elettronica destinata alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico.
- 2) Le disposizioni della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un obbligo di trasmissione alle imprese che, senza fornire reti di comunicazione elettronica, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su Internet.

<sup>(1)</sup> GU C 256 del 7.8.2017.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — S/ EA, EB, EC**

(Causa C-367/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Domanda di modifica del disciplinare — Prosciutto proveniente dalla regione della Foresta Nera, Germania («Schwarzwälder Schinken») — Clausola di condizionamento nella regione di produzione — Applicabilità del regolamento (CE) n. 510/2006 o del regolamento (UE) n. 1151/2012)*

(2019/C 65/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundespatentgericht

**Parti**

Ricorrente: S

Convenuti: EA, EB, EC

**Dispositivo**

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 510/2006, e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che il requisito del condizionamento di un prodotto designato da un'indicazione geografica protetta nella sua zona geografica di produzione è giustificato, conformemente a detto articolo 4, paragrafo 2, lettera e), se esso costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto, per garantire l'origine del medesimo o per assicurare il controllo del disciplinare dell'indicazione geografica protetta. Spetta al giudice nazionale valutare se tale requisito sia debitamente giustificato da uno degli obiettivi suesposti per quanto riguarda l'indicazione geografica protetta «Schwarzwälder Schinken».

<sup>(1)</sup> GU C 293 del 4.9.2017.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt B / A-Brauerei**

(Causa C-374/17) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Imposta sugli acquisti di immobili — Esenzione — Trasferimenti della proprietà di un immobile intervenuti in ragione di operazioni di trasformazione effettuate in seno a determinati gruppi societari — Nozione di «aiuto di Stato» — Requisito relativo alla selettività — Giustificazione)**

(2019/C 65/09)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Finanzamt B

Resistente: A-Brauerei

Con l'intervento di: Bundesministerium der Finanzen

**Dispositivo**

L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non soddisfa il requisito relativo alla selettività del vantaggio considerato, stabilito da detta disposizione, un'agevolazione fiscale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale consista nell'esentare dall'imposta sugli acquisti di immobili il trasferimento della proprietà di un immobile intervenuto in ragione di un'operazione di trasformazione coinvolgente esclusivamente società di un medesimo gruppo legate da un rapporto di partecipazione di almeno il 95 % per un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni precedenti l'operazione suddetta e di cinque anni successivi a quest'ultima.

<sup>(1)</sup> GU C 309 del 18.9.2017.